



Contributo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA DI POTENZA INSTALLATA PARI A 69.830,40 kWp SU TERRENI SITI IN COMUNE DI ORBETELLO (GR), IN STRADA DI BONIFICA 3, SNC. Contributo istruttorio dopo deposito integrazioni [ID: 10136]

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

Piano Operativo comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Regolamento FER approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006**ASPETTI PROGRAMMATICI:****Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera e applicazione del criterio del cumulo.**

In aggiornamento del precedente parere si evidenzia la recente approvazione con DCC n.67 del 21.12.2023 del Regolamento comunale in materia di installazione di impianti FER sul territorio comunale e, in particolare, gli artt. 6 e 7 del regolamento citato che disciplinano i principi generali in materia di valutazione progettuale, ed i criteri e parametri necessari alla stessa valutazione progettuale.

Nello specifico l'art. 7 co.1 del Regolamento prevede, anzitutto, la doverosa valutazione cumulativa degli impianti e dei progetti che insistono sulla medesima area vasta:

"1. criterio del cumulo tra impianti e idoneità dei progetti.

Uno dei punti nevralgici è proprio quello della densità di impianti presenti all'interno di determinate aree del territorio.

Il criterio del cumulo appare infatti come uno dei parametri che guida la possibilità delle installazioni, dovendo le aziende escludere dalla propria scelta collocativa aree già sature di impianti, ovvero prevedere nel proprio progetto adeguate distanze rispetto ad impianti presenti, autorizzati ovvero in fase di iter autorizzatorio.

In generale la collocazione di impianti dovrebbe essere guidata da criteri progettuali sensibili all'impatto paesaggistico ed ambientale e da scelte di prudenza che possano assicurare il rispetto di tutti i Beni e gli



interessi territoriali coinvolti nel procedimento amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione unica energetica.

Pertanto, oltre alla indicazione di idoneità delle aree fornita dal legislatore statale e regionale, appare opportuno indirizzare, in positivo, la scelta dei soggetti proponenti verso collocazioni ritenute sostenibili per il territorio, fornendo quegli elementi che permettano al progetto di superare il vaglio sulla valutazione di impatto ambientale."

La proponente nelle integrazioni prodotte e per quanto attiene all'aspetto più delicato relativo al rapporto con l'impianto eolico proposto dalla società Apollo Wind, asserisce che : "Il progetto presentato dalla scrivente società sia da escludere dalla valutazione degli impatti cumulativi con il progetto dell'impianto eolico della potenza di 61,2 MW proposto dalla Società Apollo Wind, in quanto la normativa prevede che la valutazione degli impatti cumulativi non debba tenere in considerazione gli impianti in corso di autorizzazione, ma solo quelli "esistenti e/o approvati", come strettamente indicato dall'art. 5, lett. e) dell'Allegato VII alla Parte II del Dlgs 152/2006, nonché per l'esclusione dal calcolo della soglia della VIA degli impianti per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006." (cfr. Elaborato prodotto dalla proponente nelle proprie integrazioni depositate al MASE "Doc.9" denominato "riscontro impatti cumulativi").

Quanto sostenuto dalla proponente non può essere accolto e per diverse ragioni, sia di ordine logico che giuridico. Non avrebbe senso alcuno, infatti, prevedere che l'analisi degli impatti possa afferire soltanto agli interventi presenti ovvero autorizzati poiché, così opinando, se su una stessa area insistessero un numero elevato di progetti e tutti venissero poi assentiti, quella stessa area sarebbe irragionevolmente incisa dal punto di vista ambientale e paesaggistico, senza alcuna valutazione preventiva e sulla base di una immotivata insensibilità di ciascuna istanza rispetto alle altre.

Ma è lo stesso ordinamento che depone per una siffatta lettura della materia.

Invero, si riportano sul punto riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi, lungi dal negare la propria operatività nel caso di progetti in corso di procedimento, possa addirittura fondare una valutazione di idoneità dell'area scelta come collocazione.

L'Allegato 3 lett.e del DM 10 settembre 2010 stabilisce che:

"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area";

L'art. 20 co.1 lett.a e co.2 del D.Lgs 199/2021 statuisce che i Decreti attuativi tesi a stabilire principi e i criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee ed inidonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

"a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;



2. *Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti...*

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine. È vero che le "elevate concentrazioni" di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA, ma è altrettanto vero che **la citata valutazione cumulativa non potrebbe mai prescindere da quanto effettivamente presente nell'area di intervento. Ciò intendendo con l'espressione "presente" non solo quanto esistente o autorizzato, ma anche quanto potenzialmente incidente rispetto al territorio.**

L'ordinamento, poi, nelle sue esigenze di tutela si spinge addirittura oltre sostenendo che non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo, ma di stabilire un criterio più ampio che si atteggi così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del Burden Sharing ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

In ogni caso, sul tema del cumulo le fonti del nostro ordinamento sulla materia prevedono che:

"Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione... (DM 30 marzo 2015).

Anche l'ISPRA nel webinar del 3 marzo 2021 intitolato "Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale Principi generali e struttura del documento SNPA" sostiene che:

"I proponenti sono tenuti nelle loro valutazioni a svolgere l'impatto cumulato su quello già autorizzato o che è in corso di autorizzazione, perché sottoposto a VIA. Il problema è la contestuale presentazione di più istanze nelle stesse zone e in contemporanea. Per questo l'unico modo per risolvere questa problematica è insistere per una fase preliminare di pianificazione oppure procedere come si è fatto per il PNIEC e cioè con l'individuazione delle aree idonee e non idonee per le fonti rinnovabili (nel caso di impianti eolici per esempio o di altre fonti rinnovabili). Poi questo problema si ripercuote su altre tipologie di opere e su altri aspetti in altri contesti."



Lo stesso ISPRA, pertanto, raccomanda alle proponenti di non tralasciare nella valutazione cumulativa gli impianti sottoposti ad iter autorizzatorio, individuando proprio nella VIA un parametro di certezza, ritenendo cioè che la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale colori di concretezza le istanze ai fini della loro valutazione cumulativa. Peraltro, viene perfino auspicata una analisi preventiva sulla pianificazione affinché possa essere evitata la sovrapposizione di domande nel medesimo contesto localizzativo, ritenendo che la stessa idoneità delle aree risponda anche a questa esigenza, e cioè quella di evitare il conflitto tra installazioni ed eliminare, a monte, un potenziale effetto cumulo.

Il Comune di Orbetello, anche per rispondere a tale esigenza, ha adottato il regolamento comunale in materia di impianti FER dotandosi di uno strumento atto a generare certezza nei confronti delle aziende proponenti che possono così conoscere, preventivamente, criteri operativi e parametri valutativi perseguiti dall'Ente in tale materia e nei procedimenti autorizzatori, in totale coerenza con il nostro sistema.

Ad ulteriore supporto della necessità di considerare anche le istanze pendenti e sottoposte alla VIA, si riporta una massima della CGUE che ha statuito il principio della necessaria preventiva valutazione dei progetti presentati dallo stesso soggetto in materia di autorizzazione per la ricerca di idrocarburi; principio estensibile per ovvia connessione anche alla materia e all'oggetto di cui si tratta. Nell'ipotesi decisa dai Giudici europei si opera un riferimento alla fattispecie del cumulo soggettivo, intendendo tutelare la parità di trattamento e di concorrenza tra gli operatori, ciò nonostante, la medesima ratio è asportabile al caso in cui, seppur attraverso operatori diversi, la medesima area verrebbe incisa dalla simultanea presenza di plurime istanze. Il principio è infatti quello per cui occorre considerare tutti i progetti sottoposti ad iter di VIA che insistono su una medesima zona, ovvero che siano presentati da un unico operatore.

“Allorquando al medesimo operatore siano rilasciati più permessi per aree contigue, la pubblica Amministrazione deve verificare, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione”
Corte giustizia UE sez. II, 13/01/2022, n.110.

Disponibilità delle aree d'intervento

La normativa che disciplina il rilascio del provvedimento autorizzatorio finalizzato all'esercizio di grandi impianti fotovoltaici (D.Lgs 387/2003, DM 10 settembre 2010) prevede **che il soggetto proponente, quale condizione ineludibile, abbia la disponibilità, già prima dell'avvio del procedimento, delle aree su cui insisterà l'installazione**; intendendo per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, subenfiteusi risultante da titolo certo e definitivo anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà essere dimostrata alle medesime condizioni.

Al proposito, ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 4538 del 28 ottobre 2016, che la disponibilità dell'area agricola su cui realizzare un impianto fotovoltaico va acquisita e dimostrata preliminarmente e non durante l'iter autorizzatorio.

Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, ove prevede che per gli impianti fotovoltaici e a biomassa la disponibilità del suolo possa essere dimostrata *“nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione”*, è stato infatti modificato dall'art. 65 comma cinque del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, ad esso successivo, che ha disposto che *“il comma 4 bis dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 deve intendersi riferito **esclusivamente** alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situate in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”*. In altri termini se poteva ammettersi che la disponibilità



dell'area potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale possibilità per gli impianti fotovoltaici.

La norma è inderogabile, a pena di note violazioni incidenti sulla legittimità dell'atto, e trova conforto anche nell'art. 13.1 lett. c) delle Linee Guida nazionali sugli impianti FER (DM 10 settembre 2010) che individua tra i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica *"la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse"*.

Nel caso di specie, la proponente deposita un contratto preliminare datato 4 agosto 2022, al cui art.1 si riporta:

"Qualora l'iter non fosse concluso alla scadenza del 18 giugno 2023, le Parti concordano fin d'ora che la società promissaria acquirente potrà richiedere una proroga di ulteriori dodici (12) mesi a fronte di una ulteriore caparra confirmatoria di euro venticinquemila virgola zero zero (euro 25.000,00). All'atto definitivo verrà corrisposta la somma concordata de tratta di quanto precedentemente corrisposto."

Con lettera del 12 giugno 2023 depositata agli atti la società dichiara di avvalersi del termine di 12 mesi previsto per la proroga; detto termine, pertanto, risulterebbe scaduto alla data del 18 giugno 2024, privando la proponente del titolo di legittimazione afferente alla disponibilità delle aree, con ogni conseguente effetto.

ASPETTI AMBIENTALI:

Analisi Idrologica ed Idraulica

L'area occupata dall'impianto è un'area esondabile e per la messa in sicurezza di tutte quelle opere che, a causa di allagamento dell'area potrebbero subire danni.

La proponente prevede diverse tipologie di intervento ai fini della messa in sicurezza dell'impianto, quali:

- *sopraelevazione rispetto alla quota di massima piena di tutti i manufatti, opere elettriche ed elettromeccaniche che possano comportare danneggiamenti e malfunzionamenti in caso di sommersione;*
- *collocazione della stazione elettrica in un'area avente quota del piano campagna superiore alla quota di massima piena dell'evento di allagamento considerato negli studi idraulici condotti dalla Regione Toscana (Progetto Definitivo Generale della Cassa di Espansione Campo Regio);*
- *formazione di volumi compensativi adeguati ottenuti dall'applicazione del principio di invarianza idraulica e del principio di "compensazione idraulica" così come dettato dalle attuali Norme, tali volumi verranno ottenuti mediante la realizzazione di arginelli di contenimento degli invasi e in parte mediante escavazione del piano campagna esistente.*

La proponente si impegna altresì a munirsi di apposito piano di messa in sicurezza, in caso di esondazione, per tutto il personale addetto alla gestione e manutenzione dell'impianto.

"Al fine di rispettare quanto citato all'art. 5 delle norme di Piano PAI del Bacino Regionale della Toscana, ovvero, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *Dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;*
- *Dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.*

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia."



In merito alla interferenza con il progetto generale della cassa d'espansione Campo Regio, approvato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2013, viene specificato che la realizzazione di manufatti e apparati per i quali la sommersione determini danneggiamenti o malfunzionamenti dell'impianto o di una parte dell'impianto, o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e stata prevista l'ubicazione delle opere, manufatti e apparati non sommergibili ad una quota minima di sicurezza del piano campagna superiore a +3,6 m s.l.m..

Ai fini dell'applicazione del Principio dell'Invarianza Idraulica è prevista la formazione di bacini di laminazione a cielo aperto, in terra. I bacini / invasi, saranno realizzati a cielo aperto mediante lo scavo di depressioni del piano campagna sino ad una profondità massima di 50 cm (nel punto più basso) rispetto al piano campagna attuale, i quali fungeranno da "cassa di espansione" per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche defluite per ruscellamento superficiale dai terreni agricoli sui quali verrà realizzato l'impianto fotovoltaico.

Aspetti afferenti all'impatto acustico dell'intervento

La proponente nel proprio elaborato denominato "Relazione acustica", a pag.20, scrive che:

La fase di cantiere, essendo un'attività temporanea, può essere condotta considerando i seguenti valori limite, in deroga al piano di zonizzazione acustica comunale, come previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello: Valore limite di emissione assoluta: 70 dB(A) Valore limite di immissione differenziale: non applicato

Per la verità tale interpretazione della fonte comunale appare scorretta poiché occorre considerare che l'articolo citato dalla proponente andrebbe letto in combinato disposto con il precedente articolo 3 il quale disciplina gli orari entro i quali devono eseguirsi i lavori afferenti a cantieri edili, stradali ed assimilabili. Si tratta, quindi, di una normativa chiaramente riferibile a lavorazioni temporanee che, tuttavia, non risultano automaticamente beneficate di deroghe rispetto ai limiti acustici.

Gli artt. 3 e 4 del sopracitato regolamento prevedono infatti che:

"Art. 3 ORARI - L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di recettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art.4 LIMITI MASSIMI – Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello



equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Dalle norme appena riportate si evince pertanto che la proponente dovrebbe anzitutto dimostrare l'assenza, in prossimità del cantiere, di recettori sensibili ed obbligarsi, contemporaneamente, al rispetto dei limiti orari specificati nel regolamento, poiché l'eventuale deroga rispetto alle emissioni acustiche potrebbe ritenersi applicabile solo ove l'attivazione del cantiere fosse contenuta nelle strette ipotesi previste dalla fonte regolamentare. Occorre, quindi, che la società si obblighi formalmente al rispetto dei limiti orari previsti nell'art. 3 sopra riportato, ripartendo il lavoro tra giorni orari e festivi ad esclusione della domenica ove il cantiere, in ogni caso, non potrebbe essere attivato."

A pag. 43, la stessa proponente scrive poi che:

"L'aggiornamento dell'orizzonte temporale, in risposta alle osservazioni effettuate da ARPAT, pervenute con protocollo GR.01.17.20/287.1, è demandato alla fase di progettazione esecutiva, ove verrà adeguato l'orizzonte temporale in relazione agli effettivi turni di lavoro. Allo stato attuale si può solo definire un orizzonte temporale di 8 ore lavorative."

Lo studio condotto appare dunque colorato di incertezza poiché tutto risulterebbe rinviato alla fase di progettazione esecutiva, escludendo che l'Ente possa di conseguenza esprimersi con definitività rispetto a tutti gli aspetti sollevati sul tema acustico.

Procedendo comunque nel corpo dell'analisi acustica, la società asserisce che:

".....I valori di LReq misurati in prossimità delle facciate o dei confini di proprietà dei recettori, epurati della componente di rumore proveniente da eventi anomali o normati da specifica normativa (traffico veicolare o ferroviario) e riferiti al TR diurno sono conformi ai limiti di immissione diurni relativi alla classe acustica di appartenenza (III o IV);...." (pag. 55)

Non è pertanto chiara l'operazione di scorporo effettuata dalla proponente che ritiene conforme la propria attività ai limiti acustici epurando dai calcoli effettuati una componente del rumore effettivamente presente nell'area d'intervento, con ciò restituendo una ipotesi fittizia di impatto acustico, poiché quest'ultimo si fonderebbe, in pratica, su un virtuale isolamento dell'attività generata dall'impianto rispetto ad altri eventi potenzialmente presenti ed azionabili nell'area citata, i quali certamente influenzerebbero le rilevazioni. I limiti di immissione andrebbero calcolati, infatti, avendo come riferimento la componente di rumore che complessivamente verrebbe generata dall'intervento senza alcuno preventivo scorporo.

Riguardo poi all'Emissione assoluta diurna totale per fase di cantiere riportata nella Tab.16 a pag. 64 la stessa proponente evidenzia una non conformità rispetto ai limiti acustici e sostiene che : **"La non conformità riscontrata comporta la richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea da cantieri edili come previsto nel regolamento per la disciplina delle attività**



rumorose del Comune di Orbetello, fissando, nell'articolo 4 un limite massimo di emissione di 70 dB(A)."

Dal momento che la società nel proprio studio sostiene costantemente di rinviare il tutto alla fase esecutiva del cantiere riportando la dicitura ***"L'aggiornamento delle valutazioni effettuate, in risposta alle osservazioni effettuate da ARPAT, pervenute con protocollo GR.01.17.20/287.1, è demandato alla fase di progettazione esecutiva..."***, questo Ufficio ritiene di poter eventualmente autorizzare la deroga solo conoscendo e valutando preventivamente:

- la turnazione dei lavori,
- il cronoprogramma esecutivo,
- la temporaneità del cantiere,
- una relazione approfondita che dimostri il rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) con misurazioni effettuate in facciata degli edifici e in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, così come richiesto dal regolamento in materia. Riservata e salva ogni verifica in merito.

La società dichiara inoltre:

"In relazione al Recettore Naturale, ovvero all'area boscata in classe acustica l'emissione assoluta diurna della fase di cantiere acusticamente più significativa (fase 2) non risulta conforme alla classe acustica di apparenza dell'ambito naturale, sebbene il risultato, considerata l'incertezza del metodo di calcolo quantificata in ± 3 dB(A), possa essere considerato presumibilmente conforme.

- *L'incertezza associata al metodo di calcolo, e quantificata in ± 3 dB(A), potrebbe comportare il potenziale superamento dei valori limite, in alcun caso i risultati della valutazione, sebbene i risultati risultino comunque presumibilmente conformi come sancito dal metodo di valutazione dell'accettazione allargata unita al rifiuto ristretto ai sensi della norma UNI TS/11326-2:2015.*

Si richiede pertanto deroga ai valori limite previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, per attività temporanee da cantieri edili stradali e assimilabili. In quanto trattasi di recettore naturale e non di luoghi frequentati da presone e comunità, la deroga dovrà considerare gli aspetti faunistici dell'abito in oggetto. L'attività di cantiere risulta conforme con valore limite massimo di emissione diurna di 70 dB(A) in deroga previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello".

La proponente, in realtà, sembra non avere interpretato nel modo corretto quanto previsto dal regolamento comunale in materia, poiché **il recettore naturale andrebbe correttamente inserito all'interno della prima classe acustica, la quale ricomprende:**

"CLASSE I - aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc."



Un'area boscata è senz'altro annoverabile all'interno della classe qui descritta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento soprarichiamato *"..L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di recettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16..."*

"ART.16 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa."

Il citato art. 16 non lascia spazio a dubbi di sorta imponendo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa senza possibilità di deroga per quanto afferisce all'impatto rilevato in relazione alla zona ricompresa nella classe acustica I. Disponendo la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, non appare configurabile alcuna deroga ai limiti acustici.

Circa l'applicazione del limite differenziale, lo studio condotto dalla proponente rileva una pressoché totale incompatibilità dell'intervento rispetto all'applicazione del limite anzidetto, ciò, addirittura, considerando l'assenza di fattori penalizzanti che potrebbero inficiare le rilevazioni ed innalzare la soglia di impatto.

E' possibile leggere infatti che: ***"Il valore limite di immissione differenziale diurno dell'intera attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico sul sito di Orbetello (GR), nelle condizioni acusticamente più gravose, valutato presso i recettori individuati, simulando la metodologia di analisi a "a finestre aperte", anche in assenza dei fattori di penalizzazione risulta non conforme con quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.***

Si richiede pertanto deroga ai valori limite previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, per attività temporanee da cantieri edili stradali e assimilabili. L'autorizzazione rende l'attività di cantiere esente dall'applicazione del criterio differenziale come previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello. " (cfr. pag. 84 e 85)

In definitiva, stante il superamento dei limiti acustici occorrerebbe l'assenso espresso del Comune di Orbetello che, allo stato, non potrebbe essere emesso stante anche la generalità dei dati forniti poiché si rimanda alla pianificazione esecutiva del cantiere. Si richiede pertanto un livello di dettaglio maggiore e la conoscenza anticipata del cronoprogramma delle lavorazioni, onde poter esprimere un parere sul punto, ferma rimanendo l'esclusione della zona riconducibile alla classe acustica I coinvolta nelle emissioni, e quindi stralciando dalla possibilità di derogare alla pianificazione acustica ed al regolamento comunale l'area naturale afferente alla porzione boschiva, rispetto alla quale si chiede l'ottemperanza ai limiti stabiliti dalle norme.

Analisi Paesaggistica.

Tra gli elementi di criticità più significativi individuati nella Scheda d'Ambito n. 20 *"Bassa Maremma e ripiani tufacei"* del PIT/PPR si fa riferimento a *"I complessivi processi di artificializzazione costituiscono un elemento particolarmente negativo quando riducono la funzionalità di aree agricole di collegamento ecologico*



tra matrici o nodi forestali, come ad esempio tra il sistema Argentario/Dune Feniglia e i boschi/macchie dei rilievi collinari di Orbetello, tra i diversi poggi forestali di Capalbio, tra questi e le macchie dunali costiere”.

A tale riguardo gli indirizzi per le politiche forniti dallo stesso PIT/PPR puntano a *“favorire la conservazione dei paesaggi agro-pastorali tradizionali frenando, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche tradizionali (e delle successive dinamiche di ricolonizzazione arbustiva) e limitando e mitigando i processi di artificializzazione dei paesaggi agricoli (ad es., per la realizzazione di strutture golfistiche, di impianti fotovoltaici o per la diffusione di monoculture intensive)”.*

Circa l’impatto paesaggistico del progetto si evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti afferenti alla percezione visiva di tutta l’area considerata, fornendo rendering *ante e post operam*, ovvero dimostrando come l’intervento modifichi, sotto tale profilo, il contesto territoriale circostante. Occorre inoltre che i fotoinserti vengano prospettati da tutti i recettori sensibili presenti nell’area, permettendo un’analisi della visibilità anche successiva rispetto alle mitigazioni proposte. In altre parole, la proponente dovrà produrre idonee tavole atte ad acclarare la capacità di schermatura delle opere mitigative proposte, senza alterare, al contempo, lo skyline naturale e la percezione visiva della linea d’orizzonte, evitando i cd. “muri verdi”, ovvero misure di mitigazione che, occulterebbero sì l’impianto, ma frustrerebbero allo stesso tempo il quadro visivo generale dell’area d’intervento. Diversi territori, anche vicini, mostrano l’applicazione di una qualità progettuale particolarmente curata sotto tale aspetto, di cui questo territorio è meritevole.

Si evidenzia infine che, secondo quanto si rileva dal quadro conoscitivo degli atti di pianificazione comunale, l’impianto si svilupperebbe su terreni soggetti ad ingressione del cuneo salino e con una vulnerabilità degli acquiferi media rendendo gli stessi meno adatti di altri all’utilizzazione agronomica tradizionale. Dato ciò si ritiene opportuno verificare quanto sopra mediante aggiornamento del piano agronomico, affinché l’azienda proceda ad approfondire anche tale aspetto dimostrando la compatibilità del piano citato rispetto alle caratteristiche dei terreni.

Misure compensative

Il regolamento FER approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023 all’art.12 *“Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate: misure compensative”* stabilisce che:

“1. Il soggetto proponente, in caso di installazione di impianti soggetti ad autorizzazione unica, sottoposti a VIA ovvero il cui progetto impatti sull’Ambiente ed il Paesaggio determinando lesività o alterazione dei Beni tutelati, nel rispetto del presente regolamento e in armonia con la legislazione vigente in materia, si obbliga, tramite convenzione sottoscritta con il Comune, a concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate all’intervento, attraverso la realizzazione di opere finalizzate al ristoro e al riequilibrio territoriale, per compensare l’incidenza ambientale, biologica, paesaggistica e territoriale in genere dell’intervento.

2. In ogni caso, la Conferenza di servizi, come da linee guida del 2010, prescrive misure compensative, laddove l’installazione dell’impianto, indipendentemente dalla potenza erogata, impatti sull’ambiente, sul paesaggio, sulle aree destinate a coltivazione o attività agricole e sull’assetto delle infrastrutture alterandone le caratteristiche morfologiche, naturalistiche, funzionali e storiche. È sempre significativa la installazione di un impianto a terra, considerata la particolarità del territorio comunale.

3. Le misure compensative non possono consistere in somme di denaro versate direttamente al comune giacché le somme non potranno mai costituire corrispettivo di un consenso alla installazione. Esse saranno versate a copertura della realizzazione di opere idonee

...”



Allo stato non risultano proposte misure compensative così come imposte dalla DM del settembre 2010, aventi la specifica finalità di riequilibrare il peso ambientale e paesaggistico dell'intervento e costituenti, pertanto, parametro di legittimità rispetto ad eventuali atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti e all'esito del procedimento di VIA ovvero di AU. Tale carenza non è accettabile risolvendosi in una ingiusta privazione di prerogative di riequilibrio indispensabile, soprattutto in territori fragili e di grandissima valenza ambientale e paesaggistica come questo.

CONCLUSIONI

Preso atto che il deposito delle integrazioni da parte della società ha aperto una nuova fase consultiva, come risulta dall'avviso al pubblico depositato presso il MASE;

rilevato che:

- La proponente asserisce che "si è proceduto ad una complessiva riconfigurazione del progetto"
- la superficie occupata dal nuovo impianto è stata ridotta passando da circa 87 Ha a circa 82 Ha, complessivi;

si ritiene opportuno vengano fornite opportune integrazioni e chiarimenti rispetto alle considerazioni sopra riportate.

In particolare si ritiene necessario che:

- venga predisposta un'adeguata valutazione cumulativa, come richiesto dal Regolamento Comunale FER ed in osservanza di quanto sopra riportato;
- tutte le condizioni necessarie atte a rendere il progetto compatibile con la presenza della cassa d'espansione Campo Regio e con gli scenari di allagamento riportati nello studio idraulico, con particolare riferimento all'innalzamento dei pannelli fotovoltaici in base alle diverse quote del terreno rispetto al livello del mare, dovranno essere preventivamente verificate dalla struttura regionale competente;
- stante il superamento dei limiti acustici, si ritiene necessario un livello di dettaglio maggiore dell'elaborato denominato "Relazione acustica" per acquisire una maggiore conoscenza del cronoprogramma delle lavorazioni, onde poter esprimere un parere sul punto, ferma rimanendo l'esclusione della zona riconducibile alla classe acustica I coinvolta nelle emissioni, e quindi stralciando dalla possibilità di derogare alla pianificazione acustica ed al regolamento comunale l'area naturale afferente alla porzione boschiva;
- approfondimento circa la percezione visiva di tutta l'area considerata onde evitare alterazioni dello skyline naturale e la percezione visiva della linea d'orizzonte, evitando i cd. "muri verdi";
- si proceda con un aggiornamento del piano agronomico al fine di evidenziare le potenziali vulnerabilità sotto il profilo agronomico dei terreni.
- vengano individuate le misure compensative secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento FER.

La messa in esercizio dell'impianto potrà avvenire una volta espletate le procedure amministrative di legge, secondo le modalità previste dal Regolamento FER del Comune di Orbetello approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia
Arch. Massimo SABATINO